



Raccolta della giurisprudenza

Cause riunite C-581/10 e C-629/10

**Emeka Nelson e altri
contro
Deutsche Lufthansa AG
e**

**TUI Travel plc e altri
contro
Civil Aviation Authority**

[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dall'Amtsgericht Köln e dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)]

«Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articoli da 5 a 7 — Convenzione di Montreal — Articoli 19 e 29 — Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo del volo — Compatibilità»

Massime — Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 23 ottobre 2012

1. *Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 261/2004 — Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Diritto a compensazione pecuniaria in caso di cancellazione del volo — Applicabilità in caso di ritardo prolungato — Principio della parità di trattamento*

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, considerando 3 e artt. 5, 6 e 7)

2. *Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 261/2004 — Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo — Presupposti*

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, artt. da 5 a 7)

3. *Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 261/2004 — Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo — Incompatibilità con la convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale — Insussistenza*

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, artt. da 5 a 7; Convenzione di Montreal del 1999, artt. 19, 22 e 29)

4. *Trasporti — Trasporti aerei — Regolamento n. 261/2004 — Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato — Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo — Violazione del principio della certezza del diritto — Insussistenza — Violazione del principio di proporzionalità — Insussistenza*

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 261/2004, artt. da 5 a 7)

5. *Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative — Effetto retroattivo — Limitazione da parte della Corte — Certezza del diritto — Potere discrezionale della Corte*

(Art. 267 TFUE)

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 30-38)

2. Gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati hanno diritto ad una compensazione pecuniaria in forza di tale regolamento quando, a causa di siffatti voli, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, vale a dire quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non dà diritto ad una compensazione pecuniaria a favore dei passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo.

(v. punto 40, dispositivo 1)

3. Non risulta né dagli articoli 19, 22 e 29 della Convenzione di Montreal per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, né da alcun'altra disposizione di tale Convenzione che gli autori di quest'ultima abbiano inteso sottrarre i vettori aerei a qualsiasi forma di intervento diversa da quelle previste da tali disposizioni, in particolare a quelle che potrebbero essere previste dalle autorità pubbliche per risarcire, in modo uniforme e immediato, i danni costituiti dai disagi dovuti ai ritardi nel trasporto aereo dei passeggeri, senza che questi ultimi debbano sopportare gli inconvenienti relativi all'esercizio di azioni di risarcimento per danni dinanzi agli organi giurisdizionali.

La compensazione pecuniaria di cui all'articolo 7 del regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, si colloca al di fuori dell'ambito di applicazione della Convenzione di Montreal. Infatti, poiché la perdita di tempo che un ritardo del volo comporta costituisce un disagio ai sensi del regolamento n. 261/2004, essa non è qualificabile come «danno derivante da ritardo» ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione di Montreal e non può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 29 della medesima. La perdita di tempo, poi, è subita in modo identico da tutti i passeggeri di voli ritardati e, di conseguenza, è possibile porvi rimedio mediante una misura standardizzata, senza che sia necessario procedere ad una qualsivoglia valutazione della situazione individuale di ciascun passeggero coinvolto. Pertanto, siffatta misura può essere applicata immediatamente. Inoltre, non sussiste necessariamente un nesso di causalità tra, da un lato, il ritardo effettivo, e, dall'altro, la perdita di tempo considerata come rilevante per stabilire la sussistenza del diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento n. 261/2004 o per calcolare l'importo di quest'ultima. Di conseguenza, l'obbligo derivante dal regolamento n. 261/2004 è diretto a risarcire i

passaggeri di voli in ritardo prolungato risulta compatibile con l'articolo 29 della Convenzione di Montreal ed è complementare allo stesso, in quanto si colloca a monte del dispositivo previsto da tale articolo.

(v. punti 46-49, 52, 53, 55-57)

4. Per quanto attiene alla chiarezza degli obblighi imposti ai vettori aerei dal regolamento n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, il principio della certezza del diritto esige che i singoli possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e obblighi e regolarsi di conseguenza. Orbene, alla luce del principio della parità di trattamento, i vettori aerei non possono affermare che l'obbligo di risarcire i passeggeri ad essi imposto, in caso di ritardo del volo, dal regolamento n. 261/2004 violi tale principio. Infatti, i passeggeri i cui voli siano stati ritardati e i vettori aerei possono conoscere, senza ambiguità, il momento a partire dal quale, rispettivamente, i primi possono chiedere il versamento di una compensazione pecuniaria e i secondi sono tenuti a versare tale compensazione. La fissazione di un chiaro limite temporale consente altresì di evitare che i tribunali nazionali valutino in modo diverso la nozione di ritardo prolungato, il che comporterebbe, eventualmente, una situazione di incertezza del diritto.

Inoltre, l'obbligo di risarcimento del danno cagionato ai passeggeri di un volo ritardato non viola il principio di proporzionalità. L'importanza rivestita dall'obiettivo di protezione dei consumatori, compresi i passeggeri del trasporto aereo, è idonea a giustificare conseguenze economiche negative, anche considerevoli, per taluni operatori economici. Dal momento, poi, che la perdita di tempo subita è irreversibile, oggettiva e agevolmente quantificabile, la misura consistente nel concedere a tutti i passeggeri che hanno subito tale disagio una compensazione pecuniaria immediata e forfettaria si rivela particolarmente adeguata. Inoltre, l'obbligo di compensazione pecuniaria riguarda unicamente i ritardi prolungati e l'importo della compensazione può essere dimezzato qualora il ritardo rimanga inferiore a quattro ore. Infine, non vi è obbligo di compensazione pecuniaria se il vettore aereo può dimostrare che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali, che sfuggono all'effettivo controllo di detto vettore. Inoltre, quest'ultimo può chiedere il risarcimento del danno a qualsiasi soggetto che abbia cagionato il ritardo, compresi i terzi.

(v. punti 66-68, 75, 77-81)

5. Solo in via eccezionale, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all'ordinamento giuridico dell'Unione, la Corte di giustizia può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. In tale contesto, incombe nondimeno alla Corte fissare un momento unico a partire dal quale avrà effetto l'interpretazione da essa fornita di una disposizione del diritto dell'Unione. Al riguardo, una limitazione temporale degli effetti di siffatta interpretazione può essere ammessa solo nella stessa sentenza che statuisce sull'interpretazione richiesta. Tale principio garantisce la parità di trattamento degli Stati membri e degli altri soggetti nei confronti di tale diritto e rispetta, allo stesso modo, gli obblighi derivanti dal principio della certezza del diritto. Se l'interpretazione fornita dalla Corte corrisponde a quella fornita in una precedente sentenza, nella quale non era stata disposta una limitazione temporale degli effetti, non occorre accogliere una domanda di limitazione nel tempo nell'ambito della sentenza successiva.

(v. punti 89-91, 93, 94)